

....., li .....

Oggetto: Fideiussione solidale a Vostro favore e nell'interesse di .....

Con la presente, ..... sottoscritt....., (di seguito brevemente "Fideiussore") presta ... fideiussione solidale a favore di UBI Factor S.p.A., (di seguito brevemente "Factor") e nell'interesse di .....(di seguito brevemente "Debitore"), fino alla concorrenza di € ..... (euro .....)

in linea capitale, oltre interessi, commissioni, accessori e spese, a garanzia del puntuale e esatto adempimento di tutte le obbligazioni a carico del Debitore, comunque dipendenti dal rapporto di Factoring esistente tra il Factor ed il Debitore medesimo, nonché da ogni operazione posta in essere dal Debitore con il Factor, sia in essere che futura, fino alla concorrenza del predetto importo.

La presente garanzia è regolata dalle seguenti norme:

**Art. 1)** La fideiussione garantisce tutte le somme per capitale, interessi contrattuali e di mora, commissioni, accessori e spese dovute dal Debitore, ivi comprese quelle che fossero state incassate dal Factor a titolo di pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite per l'annullamento o la revoca del pagamento stesso. Il Fideiussore a qualsiasi titolo costituito in mora dal Factor, sarà tenuto a corrispondere al medesimo, a titolo di interessi moratori, lo stesso tasso di interessi convenuto tra il Factor e il Debitore, con riserva, per il Factor, di richiedere il risarcimento del maggior danno.

**Art. 2)** La fideiussione è prestata in via solidale e indivisibile anche per gli aventi causa a qualsiasi titolo di ogni Fideiussore.

**Art. 3)** La fideiussione è indipendente da qualsiasi altra garanzia personale e reale, da chiunque già costituita o che venisse in seguito prestata a favore del Factor e nell'interesse del Debitore, ossia anche dal medesimo Fideiussore, salva contraria comunicazione scritta del Factor.

La sottoscrizione della presente garanzia, non pregiudica, in ogni caso, le facoltà previste a favore del Factor nel rapporto da quest'ultimo intrattenuto con il Debitore, così come disciplinato nelle pattuizioni contrattuali vigenti tra il Debitore ed il Factor.

**Art. 4)** L'invalidità, l'inefficacia e l'estinzione della presente garanzia limitata ad alcuni dei Fideiussori, ivi compresa la revoca della fideiussione e la rinuncia da parte del Factor anche per remissione o transazioni con alcuni soltanto dei Fideiussori medesimi, non avrà efficacia nei confronti degli altri, che resteranno coobbligati per l'intera somma da loro garantita.

Il Factor è in ogni caso dispensato dall'obbligo di dare comunicazione della revoca per il regresso di cui all'art.1954 del c.c.

**Art. 5)** Il mancato adempimento (anche parziale) da parte del Debitore, autorizzerà il Factor ad escutere la presente a mezzo semplice lettera raccomandata a.r., a scelta del Factor, anche in caso di opposizione del Debitore, per il pagamento di tutte le somme, nessuna esclusa, ovvero per quella frazione che sarà dal Factor indicata come dovuta da parte del Debitore, sino alla concorrenza dell'importo massimo di € ..... (euro .....), impregiudicato ogni ulteriore diritto del Factor sia nei confronti del Fideiussore, sia nei confronti del Debitore.

Per la determinazione del debito garantito le scritture contabili del Factor faranno piena prova in qualsiasi sede.

Il Factor ha diritto di stabilire a quali obbligazioni a carico del Debitore devono imputarsi i pagamenti comunque dallo stesso ricevuti, ivi compresi quelli effettuati direttamente dal Debitore medesimo. Il pagamento di quanto dovuto, a qualsiasi titolo a favore del Factor, in forza delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, sarà dal Fideiussore direttamente effettuato presso la sede legale del Factor medesimo, da intendersi luogo d'adempimento delle obbligazioni.

**Art. 6)** Il Fideiussore si terrà al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore, nonché dello svolgimento del rapporto in corso con il Factor, esonerando quest'ultimo dal chiedere l'autorizzazione di cui all' art.1956 c.c. Il Fideiussore prende atto ed accetta espressamente che i suoi dati identificativi siano inseriti negli archivi del Factor unitamente agli altri dati ed informazioni acquisiti dal Factor allo scopo di operare le proprie valutazioni di merito creditizio, nonché per altre finalità economiche, connesse o strumentali all'attività del Factor, ivi compresa l'attività di marketing operativo e strategico. I dati e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazione a terzi - ed in particolare a Società di Service utilizzate per contabilizzazione incassi e amministrazione del credito, banche per le operazioni di pagamento nonché ad Enti istituzionali per obblighi legati alla Vigilanza o a normative di settore, nel quadro delle medesime finalità per le quali sono stati acquisiti. In conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, il Fideiussore ha comunque il diritto di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali, nonché della logica e delle finalità dei trattamenti cui gli stessi sono sottoposti, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati. Il Fideiussore può altresì opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge.

**Art. 7)** Il Fideiussore dispensa inoltre dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. a danno del Debitore, rimanendo obbligato nei confronti del Factor indipendentemente dalla proposizione di istanze o azioni a danno del menzionato Debitore o dei suoi coobbligati, rinunciando ai benefici della preventiva escussione e divisione di cui agli artt. 1944 e 1947 c.c.

La fideiussione manterrà i propri effetti, in deroga all'art. 1939 del c.c., anche se l' obbligazione principale dovesse essere dichiarata invalida.

**Art. 8)** Il Fideiussore può recedere dalla garanzia, con lettera raccomandata indirizzata al Factor. Il recesso acquista efficacia solo dopo che il Factor, ricevuta la comunicazione ed effettuate le valutazioni nel merito a carico del Debitore, avrà dato conferma al Fideiussore, con specifica comunicazione scritta, della liberazione dagli obblighi posti in capo a quest'ultimo dalla presente, fermo restando, in ogni caso, l'efficacia della stessa per tutte le obbligazioni contratte dal Debitore nei confronti del Factor, precedenti la data di conferma. In ogni caso, fino al momento in cui il credito del Factor verso il Debitore non sia stato integralmente estinto, il Fideiussore rinuncia al diritto di regresso e di surroga che gli spettasse, a qualsiasi titolo, nei confronti del Debitore medesimo, dei suoi coobbligati e garanti, ancorché confideiussori.

**Art. 9)** Il Fideiussore non può opporre al Factor alcuna eccezione in merito al momento in cui viene esercitata dal Factor la facoltà di recedere dai rapporti con il Debitore.

**Art. 10)** Sono ad esclusivo carico del Fideiussore tutte le spese di eventuale registrazione della presente ed ogni altra inerente e conseguente.

**Art. 11)** Qualsiasi comunicazione e notifica sarà dal Factor effettuata al Fideiussore, con pieno effetto anche per i suoi eredi, successori ed aventi causa, all'indirizzo dal medesimo indicato a fianco della propria firma o successivamente comunicato al Factor a mezzo lettera raccomandata.

**Art. 12)** La presente Fideiussione sarà sottoposta al diritto italiano ed il Foro di Milano avrà competenza per ogni contestazione e controversia concernente questa garanzia.

Fideiussione

Firme .....  
e .....  
indirizzi .....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., il Fideiussore dichiar..... di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- Art. 1)** Garanzia relativa alle somme dovute dal Debitore in favore del Factor anche in caso di revoca dei pagamenti.
- Art. 3)** Autonomia della fideiussione da qualunque altra garanzia personale e reale
- Art. 4)** Limitazione della fideiussione ad alcuni Fideiussori in caso di invalidità e inefficacia relativa ad altri confideiussori. Dispensa per il Factor della comunicazione della revoca ai fini del regresso.
- Art. 5):** Modalità di escussione della fideiussione e facoltà da parte del Factor di imputazione dei pagamenti dallo stesso ricevuti. Piena prova delle scritture contabili del Factor.
- Art. 6)** Dispensa per il Factor dall'agire ai sensi dell'art.1956 del c.c. Tutela dei dati personali e consenso D.Lgs. n.196/2003.
- Art. 7)** Dispensa per il Factor dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. Rinuncia da parte del Fideiussore ai benefici della preventiva escussione e divisione di cui agli artt. 1944 e 1947 c.c. Deroga all'art. 1939 c.c per la validità della fideiussione.
- Art. 8)** Recesso del Fideiussore e relativi effetti. Rinuncia del Fideiussore ad azioni di regresso o di surroga sino all'integrale estinzione del credito vantato dal Factor.
- Art.9)** Rinuncia da parte del Fideiussore ad opporre eccezioni in merito al momento in cui il Factor esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il Debitore.
- Art.10)** Spese a carico del Fideiussore.
- Art.11)** Elezione di domicilio.
- Art.12)** Foro competente esclusivo.

..... li .....

(Firme) .....

.....

.....

.....

.....

.....